

Punto 4 all'Ordine del Giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014, determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea degli Azionisti alla quale sarà sottoposta la proposta di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, verrà a scadere l'incarico attribuito al Collegio Sindacale dalla Assemblea del 29 aprile 2009 per tre esercizi sociali.

Nel rispetto delle procedure statutarie, siete pertanto chiamati a nominare per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2012, 2013 e 2014 i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti ed il Presidente del Collegio Sindacale nonché a fissare il loro emolumento annuale per l'intero periodo.

Vi riportiamo di seguito la procedura per la nomina del Collegio Sindacale così come indicata nell'art. 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale (il cui testo è comunque disponibile sul sito *web* della Società) menzionata nei suoi termini generali anche nel testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in parola.

La procedura di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Ricordando che la Società aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (artt. 148 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998), i suoi componenti devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni applicabili e sono tenuti all'osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle medesime.

La procedura per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:

- a) almeno 25 giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione che dovrà deliberare in merito (ovvero entro le ore 18.00 del 2 giugno 2012), dovranno essere depositate, presso la sede sociale in Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, ai sensi dell'art.

144 *sexies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *web* della Società www.kme.com, nell'area dedicata alla *Corporate Governance "Investor Relations -KME in borsa"*, all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 6 giugno 2012).

Ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 4 *quater*, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 6 giugno 2012). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge;
 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche;
- b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) sia stata depositata una solo lista, ovvero soltanto liste presentate da coloro che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ovvero entro le ore 18.00 del 5 giugno 2012). Nel caso previsto dalla presente lettera b), le soglie previste ai sensi della successiva lettera d) sono ridotte alla metà, ovvero al 2,25% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo;

- c) un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- d) hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 *ter*, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; la quota di partecipazione vigente per la presentazione delle liste è il 4,5% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

- e) risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;
- f) la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;
- g) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale secondo quanto sopra indicato, l'Assemblea degli Azionisti procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.

Vi ricordiamo infine che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Firenze, 14 maggio 2012

Il Consiglio di Amministrazione